

REGOLAMENTO DISCIPLINARE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 40 del 3 ottobre 2016)

Art. 1 – Principi e finalità

1. Come ribadito dalla Nota ministeriale n. 3602 del 31 luglio 2008, per gli alunni della scuola primaria risulta ancora vigente il Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1927, salvo che con riferimento alle disposizioni da ritenersi abrogate per incompatibilità con la disciplina successivamente intervenuta. Le disposizioni così sopravvissute devono poi essere comunque “attualizzate” tramite la contestuale applicazione delle regole generali sull’azione amministrativa derivanti dalla L. n 241/1990.
2. Sulla base di ciò, in riferimento alla gravità delle mancanze, è possibile comminare le seguenti sanzioni: ammonizione, censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori, sospensione dalla scuola da uno a dieci giorni di lezione. Tuttavia, attesa l’età degli studenti in questione, si ritiene che la prevista sanzione della sospensione dalla scuola debba ritenersi una soluzione eccezionale, risultando più opportuno investire nel novero delle sanzioni “alternative”, più adatte a costituire occasione di aggiunta di azioni (pubbliche scuse, compiti aggiuntivi, letture “ pertinenti” alla trasgressione, ecc.) e quindi di riflessione piuttosto che alla “sottrazione” della presenza a scuola dell’alunno, che verrebbe percepita da questo nella sua valenza immediata e cioè nel vantaggio del non dovere andare a scuola.
3. Le norme disciplinari stabilite dall’istituto sono finalizzate alla formazione dello studente in quanto membro responsabile della comunità scolastica e le inadempienze o le trasgressioni alle stesse richiedono un intervento da parte della scuola, in collaborazione con la famiglia, nell’ottica condivisa della corresponsabilità educativa.
4. Le sanzioni previste, proporzionali all’infrazione, saranno ispirate ad un principio di gradualità e nessuna infrazione connessa al comportamento potrà influire sulla valutazione didattica del profitto.

Art. 2 – Ambiti di applicazione del Regolamento

I comportamenti degli studenti, le infrazioni e le sanzioni oggetto del presente Regolamento si riconducono a diversi ambiti e risultano circoscritti a diverse situazioni quali:

- eventi e relative sanzioni per fatti accaduti in orario scolastico;
- eventi e relative sanzioni per fatti riguardanti personale scolastico, ma accaduti in orario extrascolastico;
- eventi e relative sanzioni per fatti accaduti in orario extrascolastico all’interno della scuola;
- eventi e relative sanzioni per accadimenti avvenuti fuori dalla scuola in attività scolastiche;
- eventi e relative sanzioni per fatti accaduti nello spazio virtuale del Circuito dei Social network, ma strettamente connessi con le attività, il personale e gli utenti della scuola.

Art. 3 – Sanzioni previste

Tenendo conto di quanto esposto nei precedenti articoli e della gravità delle infrazioni commesse, agli studenti possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) ammonizione

	Mancanza	Provvedimento	Organo competente
--	----------	---------------	-------------------

1	Mancanza occasionale ai doveri scolastici: mancata esecuzione di lavori e compiti assegnati, mancanza di materiale, mancato rispetto delle scadenze di consegne specifiche	Ammonizione da trascriversi sul diario o sul registro elettronico	Docente
2	Ripetute mancanze ai doveri scolastici: reiterazione del medesimo aspetto di cui al punto 1	Ammonizione da trascriversi sul diario o sul registro elettronico e convocazione della famiglia	Docente e/o Dirigente scolastico o suo delegato
3	Utilizzo di materiale non attinente alle attività scolastiche	Trattenimento del materiale da parte della scuola con riconsegna alla fine della lezione, ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione sul diario dell'alunno o sul registro elettronico perché la famiglia sia informata. Nel caso di materiale ritenuto potenzialmente pericoloso, la consegna potrà essere fatta solo al genitore e, pertanto, il materiale potrà essere trattenuto a scuola.	Docente
4	Uso non autorizzato di telefoni cellulari, smartphone o altri dispositivi elettronici equivalenti	Trattenimento del materiale da parte della scuola con riconsegna alla fine della lezione, ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione sul diario dell'alunno o sul registro elettronico perché la famiglia sia informata	Docente
5	Trattamento improprio di dati personali o immagini acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici	Ammonizione da trascriversi sul diario o sul registro elettronico e convocazione della famiglia	Docente e/o Dirigente scolastico o suo delegato
6	Comportamento di disturbo delle attività didattiche o violazione delle regole sul comportamento in ambito scolastico	Ammonizione scritta sul diario o sul registro elettronico	Docente
7	Ripetuto comportamento di disturbo delle attività didattiche o ripetuta violazione delle regole sul comportamento in ambito scolastico	Ammonizione da trascriversi sul diario o sul registro elettronico e convocazione della famiglia	Docente e/o Dirigente scolastico o suo delegato

8	Danno occasionale ai locali, agli arredi, alle attrezzature o al patrimonio della scuola o dei compagni	Ammonizione da trasciversi sul diario o sul registro elettronico; riparazione e/o recupero, per quanto possibile, del danno arrecato, anche tramite risarcimento in denaro da parte della famiglia o della comunità tutoriale	Docente e/o Dirigente scolastico o suo delegato
9	Offese alla dignità personale, alle religioni ed alle istituzioni	Ammonizione scritta sul diario o sul registro elettronico e eventuale convocazione della famiglia	Docente e/o Dirigente scolastico o suo delegato
10	Violenze fisiche e/o psicologiche	Ammonizione da trasciversi sul diario o sul registro elettronico e convocazione della famiglia	Docente e/o Dirigente scolastico o suo delegato

In aggiunta a quanto sopra previsto, l'organo preposto all'irrogazione della sanzione può anche comminare sanzioni accessorie riferite alle mancanze riscontrate, quali l'assegnazione di compiti domestici in aggiunta o in sostituzione di attività che non si sono svolte in classe per mancanza di materiale o lavori aggiuntivi di riflessione sui fatti accaduti.

Nei casi in cui è prevista la convocazione della famiglia, sarà cura del Dirigente scolastico o del suo delegato ribadire ai genitori, come principali responsabili dell'educazione degli alunni e del loro comportamento, che la legge attribuisce a loro in primis il dovere di educare i figli (come previsto dall'articolo 30 della Costituzione e dagli articoli 147, 155, 317 bis del Codice civile). Pertanto è a loro chiesta la piena collaborazione per correggere atteggiamenti scorretti, eventualmente anche ricorrendo all'aiuto di uno psicologo o psicopedagogo, mentre la loro mancata collaborazione potrebbe configurarsi come "culpa in educando".

b) censura notata sul registro con comunicazione scritta ai genitori

11	Reiterazione con dolo di danni ai locali, agli arredi, alle attrezzature o al patrimonio della scuola o dei compagni. Responsabilità in atti di vandalismo	Censura da trasciversi sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia, da inserire nel fascicolo personale dello studente; riparazione e/o recupero, per quanto possibile, del danno arrecato, anche tramite risarcimento in denaro da parte della famiglia	Docente e Dirigente scolastico o suo delegato
12	Responsabilità in fatti gravi che turbino il regolare andamento delle attività scolastiche	Censura da trasciversi sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia, da inserire nel fascicolo personale dello studente	Docente e Dirigente scolastico o suo delegato

13	Reiterazione di comportamenti arrecanti gravi offese alla dignità personale, alle religioni ed alle istituzioni	Censura da trascriversi sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia, da inserire nel fascicolo personale dello studente	Docente e Dirigente scolastico o suo delegato
14	Reiterazione di comportamenti relativi al trattamento improprio di dati personali o immagini acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici	Censura da trascriversi sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia, da inserire nel fascicolo personale dello studente	Docente e Dirigente scolastico o suo delegato
15	Reiterazione di comportamenti arrecanti violenze fisiche e/o psicologiche	Censura da trascriversi sul registro elettronico con comunicazione alla famiglia, da inserire nel fascicolo personale dello studente	Docente e Dirigente scolastico o suo delegato

In tutti questi casi è prevista la convocazione della famiglia per i medesimi fini di cui al punto a). In casi particolarmente gravi il Dirigente scolastico, se necessario, informa degli accadimenti i Servizi sociali del Comune di residenza.

c) **sospensione dalla scuola da uno a dieci giorni di lezione**

Come situazione del tutto residuale ed eccezionale, dopo aver esperito, senza successo, ogni altro tentativo educativo, in presenza di ulteriori plurime reiterazioni di comportamenti particolarmente gravi tra quelli contemplati al punto b), il Dirigente scolastico unitamente alla componente docenti del Consiglio di Interclasse può decidere di irrogare la sanzione della sospensione dalla scuola da uno a dieci giorni di lezione.

In tale caso, la famiglia sarà invitata alla seduta del Consiglio di Interclasse per essere sentita in merito ai fatti accaduti.

Il Dirigente scolastico, in casi di irrogazione della sanzione, informa i Servizi sociali del Comune di residenza.

Art. 4 – Registrazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui ai punti b) e c) sono inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono in occasione di trasferimento ad altra scuola avendo riguardo a omettere nel testo della sanzione qualsiasi riferimento a dati sensibili che riguardino altre persone coinvolte nei fatti e garantendo allo studente stesso una doverosa riservatezza che non crei pregiudizi nel passaggio ad altra scuola.

Art 5 – Convocazione del Consiglio di Interclasse

1. Il Consiglio di Interclasse viene convocato, quando ne ricorrano i presupposti, dal Dirigente scolastico in seguito a segnalazione scritta di chi ha rilevato l'infrazione, con la descrizione dettagliata dei fatti.
2. Il Consiglio di Interclasse delibera a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti. Nelle deliberazioni relative a sanzioni disciplinari non è possibile astenersi.

Art. 6 – Impugnazioni

Contro la sanzione della sospensione dalla scuola è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'organo di Garanzia interno, previsto dall'art. 7 del Regolamento disciplinare per gli alunni della scuola secondaria.